

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

approvato con Deliberazione C.C. n. 60 del 12/07/1994;
modificato con Deliberazione C.C. n. 73 del 27/10/1994;
modificato con Deliberazione C.C. n. 88 del 21/12/2005;
modificato con Deliberazione C.C. n. 22 del 03/04/2007

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 - Categorie delle località
- Art. 5 - Piano generale degli impianti pubblicitari
- Art. 6 - Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 7 - Limitazioni e divieti
- Art. 8 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 9 - Oggetto
- Art. 10 - Soggetto passivo
- Art. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 12 – Tariffe
- Art. 13 - Dichiarazione
- Art. 14 - Pagamento dell'imposta
- Art. 15 - Rimborsi
- Art. 16 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art. 17 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 18 - Esenzioni dall'imposta

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 19 - Oggetto
- Art. 20 - Superficie degli impianti
- Art. 21 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 22 - Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 23 - Riduzioni del diritto
- Art. 24 - Esenzioni dal diritto
- Art. 25 - Pagamento del diritto

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 26 – Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 27 – Sanzioni amministrative
- Art. 28 – Gestione del servizio
- Art. 29 – Funzionario responsabile
- Art. 30 – Documentazione per la gestione contabile del servizio
- Art. 31 – Norme finali
- Art. 32 – Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli art. 1 – 37 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, (pubblicato nella G.U. del 09.12.1993 n. 108 suppl.).

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Sestu sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 507/1993.

ARTICOLO 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n° 12.189 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe quarta.

ARTICOLO 4

AREA DI COMPETENZA DEL TRIBUTO

L'imposta è dovuta per ogni forma di pubblicità contemplata nel Decreto Legislativo 507/1993 effettuata nel territorio Comunale con le modalità indicate nell'art. 5 del detto Decreto.

ARTICOLO 5

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 507/1993 la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata alla Giunta Municipale.

La messa in opera degli impianti verrà attuata con affidamento in appalto in seguito a pubblica gara secondo le norme del vigente Regolamento dei contratti.

In caso di affidamento in appalto della gestione dell'intero servizio dell'imposta e delle pubbliche affissioni, potrà essere incluso tra le incombenze della ditta appaltatrice l'esecuzione del piano secondo le tipologie e nelle località indicate nel presente regolamento. Il capitolato d'oneri potrà prevedere incrementi di spazi pubblicitari rispetto ai limiti regolamentari previa adozione di delibera da parte del Consiglio Comunale sentito il responsabile del servizio.

L'attuazione del piano generale degli impianti dovrà essere effettuata non oltre il 30.06.1995.

ARTICOLO 6

PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, impianti pubblicitari, a carattere permanente o temporaneo non inferiore ad un anno, deve farne apposita domanda in carta legale al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente, ovvero la partita iva;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) il periodo per cui viene richiesta la concessione;
- e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e prevede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, non oltre 180 gg. dalla richiesta, con l'adozione di un provvedimento affermativo o negativo della concessione richiesta. Detto termine rimane sospeso in caso di richiesta di chiarimenti giustificati da incompletezza della documentazione, per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di detti chiarimenti e la data di ricezione della documentazione. Non sono consentite altre interruzioni o sospensioni di termini, fatto salvo che per la concessione occorra acquisire pareri da uffici esterni al Comune, nel qual caso il termine richiamato in precedenza deve considerarsi sospeso per il periodo intercorrente tra la richiesta e la risposta.

Nel caso di pubblicità temporanea inferiore all'anno, la richiesta formale è sostituita dalla comunicazione preventiva dell'installazione con descrizione del materiale pubblicitario, da fare pervenire almeno 10 gg. prima della data prevista per l'installazione con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta per il richiesto periodo, secondo le tariffe vigenti. L'Amministrazione si riserva di dare comunicazione scritta, nel caso di diniego, prima della data prevista per l'attivazione degli impianti pubblicitari, se sussistono ragioni di interesse urbanistico, di pubblica sicurezza o di circolazione stradale ostative alla concessione; il responsabile del servizio ricevette le comunicazioni di richiesta di installazione temporanea, qualora ritenga possibili degli impedimenti ostativi in tale senso ne darà informazione all'ufficio di polizia urbana od all'ufficio tecnico secondo la fattispecie di competenza, che dovrà presentare osservazioni per il diniego dell'autorizzazione entro i successivi cinque gg.

ARTICOLO 7

LIMITAZIONI E DIVIETI³

La pubblicità fonica è consentita - all'interno e all'esterno del centro abitato - nei seguenti orari:

- mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

³ Articolo modificato con Deliberazione C.C. n. 88 del 21/12/2005

- pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

L'esercizio di pubblicità fonica deve essere previamente autorizzata dal Comando di Polizia Municipale per quanto riguarda la pubblicità da effettuarsi all'interno del centro abitato; dall'Ente proprietario della strada per quanto riguarda la pubblicità da effettuarsi all'esterno del centro abitato.

È consentita la diffusione di messaggi di carattere informativo, nell'interesse generale della popolazione, effettuata dagli Organi Istituzionali e quelli consentiti da specifiche norme di legge. La pubblicità fonica di carattere elettorale, disciplinata dall'art. 7 della Legge n. 130/1975, è consentita fino alle 21,30.

La pubblicità sonora è vietata in modo permanente nei pressi degli istituti scolastici, durante le ore di lezione e nei pressi delle chiese, durante le funzioni religiose.

È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli e veicoli.

La pubblicità effettuata mediante volantini pubblicitari è consentita alle seguenti condizioni:

- nelle sole giornate del martedì e giovedì;
- coloro che effettuano materialmente il volantaggio dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento in cui compaia il nome del mandatario;
- i volantini dovranno essere consegnati esclusivamente a mani delle persone che intendano riceverli ovvero accuratamente depositati negli appositi contenitori utilizzati nelle abitazioni per la ricezione della corrispondenza.

È vietata la pubblicità effettuata mediante l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto.

È altresì vietato l'abbandono di volantini nei cancelli e nei portoni di accesso alle abitazioni.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale, nell'osservanza dei regolamenti che disciplinano la materia.

ARTICOLO 8

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunali o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

CAPO II- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ARTICOLO 9

OGGETTO

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ARTICOLO 10

SOGGETTO PASSIVO

È tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 11 **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Nel caso di mezzi con pubblicità solo bifacciale, le superfici di ogni faccia vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi, per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescerne l'efficacia.

Per i mezzi di dimensione volumetrica, l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ARTICOLO 12 **TARIFFE**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e relative alla classe di appartenenza del Comune, come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ARTICOLO 13 **DICHIARAZIONE**

Il soggetto passivo di cui all'art. 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ARTICOLO 14

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D. Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

ARTICOLO 15

RIMBORSI

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ARTICOLO 16

ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D. Lgs. 507/1993.

ARTICOLO 17

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ARTICOLO 18

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi

- purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, intendendosi il limite circoscritto alle pareti perimetrali e comunque non oltre metri cinque dall'ingresso medesimo, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. 507/1993;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - l) l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli di proprietà od adibiti a trasporti per suo conto, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadro.

Nei casi di esenzione del tributo, viene meno l'obbligo dell'atto di concessione amministrativa, previsto nel presente Regolamento, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 23 del Codice della Strada.

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 19

OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

ARTICOLO 20

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

Il Comune di Sestu, con popolazione al 31.12.1991 di n° 12.189 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti in misura proporzionale di mq. 12 per ogni mille abitanti e, quindi, ad una superficie complessiva pari a mq. 144. A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 179,20, pari a n. 256 manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100.

Si stabilisce che:

1. la superficie degli impianti destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica, sarà pari a metri quadri 23,80;
2. la superficie degli impianti destinati ad affissioni di natura commerciale sarà pari a metri quadri 144,20;
3. la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati sarà pari a metri quadri 11,20.

Gli impianti per le affissioni, suddivisi in piantane, lamiere a muro, stendardi ed eventualmente ogni altro mezzo che sarà ritenuto adeguato a garantire la decorosità delle affissioni, saranno installati nel territorio comunale nelle ubicazioni che verranno riconosciute idonee ai fini della viabilità, della sicurezza stradale, nel rispetto dei diritti di terzi.

L'affidamento degli spazi pubblicitari di cui al punto 3 verrà effettuato previo espletamento di gara per asta pubblica.

ARTICOLO 21 **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla Legge a norma dell'art. 19 per i Comuni di classe quarta.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ARTICOLO 22 **MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ARTICOLO 23 **RIDUZIONI DEL DIRITTO**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per gli annunci mortuari.

ARTICOLO 24 **ESENZIONI DAL DIRITTO**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) manifesti relativi ad iniziative culturali, religiose, di beneficenza, sportive, organizzate da Enti non aventi fine di lucro purchè privi di messaggi pubblicitari (sponsorizzazioni).

ARTICOLO 25 **PAGAMENTO DEL DIRITTO**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 14 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 26 **SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI**

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse, si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ARTICOLO 27 **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative in osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n° 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000, come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Gli estremi delle violazioni saranno riportati in apposito verbale e ne sarà data notizia agli interessati a mezzo di notificazione, entro centocinquanta giorni dall'accertamento della violazione. Con il medesimo atto dovrà essere resa nota la irrogazione delle sanzioni e gli eventuali obblighi insorti in conseguenza della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso di accertamento motivato.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta nonché dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi.

Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ARTICOLO 28 **GESTIONE DEL SERVIZIO**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ARTICOLO 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D. Lgs. del 15.11.1993 n° 507, la Giunta Municipale, sentito il Segretario Generale e previa comunicazione alle OO.SS. a norma dell'art. 10 del D. Lgs. 29/93, nomina il funzionario responsabile.

L'incarico non può essere conferito a personale con qualifica inferiore all'ottava, che sovrintenda al settore tributi. Al medesimo sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive tutti gli atti emanati dall'ufficio, compresi quelli di natura provvedimentoale, svolgendo tutte le attribuzioni di cui al capo primo del D. Lgs. 507/93. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a dare la collaborazione necessaria al funzionario responsabile per quanto riguarda gli accertamenti, verifiche e la vigilanza per la gestione del servizio previsto nel presente Regolamento. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario, rimanendo comunque incombenza del funzionario il controllo dell'attività nel rispetto del presente Regolamento e del capitolato d'oneri previsto per il servizio.

ARTICOLO 30

DOCUMENTAZIONE PER LA GESTIONE CONTABILE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'espletamento della gestione contabile del servizio dovranno essere istituiti i documenti e curati gli adempimenti indicati dal decreto del Ministero delle Finanze del 26/04/1994 pubblicato nella G.U. n° 130 del 06/06/1994. In caso di affidamento in concessione del servizio i detti documenti ed adempimenti saranno a carico e spese del concessionario. Registri e bollettari dovranno essere vidimati dal Segretario Generale prima dell'inizio del servizio e verificati trimestralmente dal Funzionario Responsabile, che verificherà anche sugli adempimenti previsti nel richiamato decreto ministeriale. Il capitolato d'oneri dovrà prevedere eventuali sanzioni da comminarsi per le trasgressioni a quanto previsto nel presente articolo.

ARTICOLO 31

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n° 507.

Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 in data 01.02.1973.

ARTICOLO 32

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990, n° 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello

di ultimazione della pubblicazione. Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n° 507 si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1995.